

**IL GESTORE DI UNA MISE DEVE IMPEDIRE  
LA MIGRAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE**

*Tribunale di Sassari - ufficio gup, 13 gennaio 2017, n. 932/16. Est. Spanu*

**Mise - Insufficiente funzionamento - Disastro ambientale colposo (articoli 434 e 449, c.p.) - Posizione di garanzia - Diffusione della contaminazione - Acque di falda - Tenuta idraulica**

Il gestore di una barriera idraulica risponde di disastro ambientale colposo (434 e 449 c.p.) qualora sia provato che la contaminazione di un'area posta a valle idrogeologica costituisce conseguenza diretta dell'insufficiente funzionamento delle misure di messa in sicurezza di emergenza, tale da non aver impedito la migrazione delle sostanze inquinanti presenti nei terreni dello stabilimento industriale verso i recettori sensibili.

Perché possa dirsi integrata la fattispecie del disastro ambientale colposo (434 e 449 c.p.), è richiesta una compromissione particolarmente intensa - e dunque straordinaria - delle matrici ambientali, che abbia caratteristiche di allarmante diffusività nonché l'attitudine a produrre danni rilevanti all'ambiente, per l'estensione nel tempo e/o nello spazio della contaminazione e per la complessità del fenomeno, tale da comportare conseguenze che, quand'anche non irreversibili, possano essere sanate con operazioni di bonifica difficili, costose e durature. La posizione di garanzia rivestita dal gestore di un sistema di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, comporta per questo il dovere di assicurare la completa tenuta idraulica della barriera, impedendo, con ogni mezzo, la diffusione extra sito dei contaminanti trasportati dalle acque sotterranee verso ulteriori matrici ambientali.

**NOTA** *La corposa sentenza riguarda l'inquinamento di aree rientranti all'interno del sito di interesse nazionale di porto Torres. I soggetti imputati rivestivano cariche dirigenziali all'interno della società che dal 2001 aveva realizzato interventi di mise delle acque di falda nell'area di stabilimento, posta a monte idrogeologico rispetto al recettore finale mare. In seguito a lamentele di odori e malesseri da parte di soggetti attivi nell'area della darsena, gli enti locali, prima, e la procura della Repubblica, poi, hanno attivato indagini per determinare la fonte dell'inquinamento. All'esito dell'incidente probatorio e delle controdeduzioni dei ctp, il gup di Sassari ha confermato l'imputazione di disastro ambientale colposo (gli ecoreati non risultano temporalmente applicabili). Sussisteva, infatti, a detta del giudice, una compromissione particolarmente intensa delle matrici ambientali, con «caratteristiche di allarmante diffusività nonché l'attitudine a produrre danni rilevanti all'ambiente, per l'estensione nel tempo e/o nello spazio della contaminazione e per la complessità del fenomeno, tale da comportare conseguenze che, quand'anche non irreversibili, possano essere sanate con operazioni di bonifica difficili, costose e durature». Più in particolare, a detta del gup, le mise delle acque di falda «oltre a non essere riuscite a rimuovere o isolare la fonte di contaminazione, responsabile dell'inquinamento delle acque sotterranee e del mare, rappresentata dal suolo contaminato, non sono state nemmeno idonee, a distanza di dodici anni, a contenere la diffusione delle acque contaminate e a impedirne il contatto con il mare, che quindi è stato progressivamente inquinato». In altre parole, sarebbe provato che la presenza di inquinamento nell'area a valle idrogeologica delle barriera idraulica è conseguenza diretta «dell'insufficiente funzionamento delle misure di messa in sicurezza di emergenza della falda sotterranea [...], che non hanno impedito la migrazione delle sostanze inquinanti presenti nei terreni dello stabilimento industriale, mediante lisciviazione prodotta dall'acqua meteorica e sotterranea, prima nella falda profonda, poi nel mare e quindi nell'aria». Considerata la posizione di garanzia rivestita dagli imputati, questi erano tenuti ad assicurare la completa tenuta idraulica del sito e a «evitare con ogni mezzo che l'eventuale propagazione della contaminazione extra sito raggiungesse ulteriori matrici ambientali (aria), con livelli e diffusione allarmanti tali da determinare concreto pericolo per la pubblica incolumità». Il gup ha ritenuto, quindi, integrato il delitto di disastro colposo, essendosi il gestore «attestato sulla linea Maginot tracciata dai confini dello Stabilimento, limitando gli interventi e il monitoraggio alle matrici presenti o provenienti dalla sua proprietà (terreno e acqua di falda), ritenendosi appagato dalla corrispondenza dei dati piezometrici raccolti al modello teorico di tenuta della barriera, senza verificare tuttavia cosa accadeva in mare, cioè proprio nell'elemento che le misure di sicurezza di emergenza attuate miravano infine a tutelare».*